



Prot. n. 138

Vs/rif

DETERMINAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL MOG 231

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 12.00 presso gli uffici sociali, situati in Aosta, Via J.B. De Tillier n. 3,

L'AMMINISTRATORE UNICO

PRESO ATTO CHE:

- con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto pena*", è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- la predetta norma ha modificato l'art. 25 quinquiesdecies, introducendo il nuovo comma 1-bis, che prevede, quali ulteriori reati presupposto, le fattispecie di:
 - dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);
 - omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000);
 - indebita compensazione (ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- la Novella ha altresì modificato l'art. 24 D.Lgs. 231/2001, così ampliando il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo quanto disposto dall'art. 24, anche l'Unione europea):
 - è stato inserito, quale soggetto passivo dei reati contra la PA, anche l'Unione Europea;
 - al comma primo è stato aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
 - è stato aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).
- con riferimento all'area dei reati che recano danno alla PA, devono essere ricondotte le fattispecie che il D.Lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all'art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001:





- i reati di peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
 - il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.;
- alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea";
- il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando", che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede (in particolare, si veda l'art. 295, norma peraltro interessata da alcune modifiche apportate proprio dal D.Lgs. 75/2020) sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi:
- la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
 - un'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
 - l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- alla luce delle modifiche di cui sopra, l'ODV ha predisposto le modifiche sopra indicate alla parte generale del MOG 231/2001 e alla Parte Speciale "A- Reati contro la Pubblica Amministrazione", che sono state condivise anche con il Collegio Sindacale;

DETERMINA

- di approvare i seguenti nuovi testi del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231, che vengono allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale:
- Parte Generale del MOG 231;
 - Parte Speciale "Reati contro la PA".

L'Amministratore Unico
(Michel Luboz)

(documento firmato digitalmente)

